



A.N.AC.

Autorità Nazionale Anticorruzione



Delegazione per l'organizzazione
della Presidenza Italiana del G7

PROTOCOLLO DI AZIONE E DI VIGILANZA COLLABORATIVA CON
DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA
DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI

PREMESSO CHE:

- L'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l'altro, al comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche *"i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- L'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice) dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 50/2016 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;
- L'art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
- Il medesimo art. 4 del citato Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità individua, ai commi 2 e 3, specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- L'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;
- Il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti : a) programmi straordinari di interventi in

occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;

CONSIDERATO CHE

- Con D.P.C.M. del 24 giugno 2016 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di Missione "Delegazione per l'Organizzazione della Presidenza Italiana del Vertice dei Paesi più Industrializzati" che si terrà in Italia nel 2017 (di seguito "Delegazione G7");

- La Delegazione G7 ha il compito di assicurare l'organizzazione di tutti gli adempimenti di carattere logistico e protocollare per il buon esito della Presidenza Italiana del G7;

- Con D.P.C.M. del 14 luglio 2016 il Min. Plen. Alessandro Modiano è stato nominato quale Capo della Delegazione G7;

- D'intesa con il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato assegnato a CONSIP Spa, quale centrale di committenza, il compito di procedere all'espletamento di tre gare su delega:

a) per l'affidamento dei servizi relativi all'acquisizione dei servizi di allestimento per le sedi presso le quali si terranno i principali eventi istituzionali della Presidenza Italiana G7 e di fornitura di attrezzature, apparecchiature tecniche, e di altri servizi e forniture connesse e strumentali;

b) per la somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi;

c) per la progettazione, realizzazione, coordinamento e gestione del "Servizio di registrazione online centralizzato, accreditamento e controllo accessi", per le sedi presso le quali si terranno gli eventi principali della Presidenza Italiana del G7 2017.

- La Delegazione G7 ha manifestato la volontà di accedere, ai fini della realizzazione delle attività di cui sopra e di tutte le ulteriori che si renderanno necessarie per consentire la tempestiva ed efficace organizzazione degli aspetti logistici e protocollari connessi con la presidenza italiana del gruppo dei Paesi maggiormente industrializzati, alla vigilanza collaborativa dell'ANAC;

- L'Autorità ritiene, pertanto, di avviare un'attività di vigilanza collaborativa ai sensi del 2° comma, lettere a e d dell'art. 4 del Regolamento di vigilanza;

TUTTO QUANTO PREMESSO

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "l'Autorità") nella persona del suo Presidente, Raffaele Cantone

E

Il Capo della Delegazione G7 (di seguito anche "Capo Delegazione"), nella persona del Min. Plen. Alessandro Modiano

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali il più possibile celeri e comunque coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3 (Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere avrà ad oggetto i procedimenti relativi alla realizzazione degli appalti per lavori, servizi e forniture che saranno individuati dal Capo Delegazione come strumentali al buon esito della Presidenza Italiana del G7.

2. Il Capo Delegazione si impegna ad inserire, al momento della predisposizione, nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento posto in essere le seguenti clausole :

2.1. clausole e condizioni che agevolino lo svolgimento dei controlli sugli interventi di cui al precedente comma 1, nonché a richiamare espressamente nei suddetti Accordi il presente Protocollo, al fine di consentire l'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa attraverso verifiche preventive da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di vigilanza dell'Autorità, sugli atti connessi alle procedure di gara degli interventi in questione;

2.2. la seguente clausola: «La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, , 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale» .

Resta ferma la facoltà del Capo Delegazione di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.

Articolo 4
(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:

a) determina a contrarre;

b) i seguenti atti della procedura di affidamento:

- bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
- disciplinari di gara;
- capitolati;
- schemi di contratto;
- provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e definitiva;

c) i seguenti atti della fase di esecuzione dei contratti:

- atti finalizzati alla conclusione di accordi bonari e contratti di transazione di cui agli articoli 240 e 239 del Codice;
- proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela
- sospensioni contrattuali;
- riscontrate violazioni del protocollo di legalità, ove sottoscritto;
- riscontrati gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore e provvedimenti conseguentemente assunti dall'amministrazione (applicazioni di penali, segnalazioni, escussione della cauzione, esecuzione in danno, eventuale risoluzione e modalità di affidamento della prestazione residua ad altro operatore).

2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5
(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Il Capo Delegazione, anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell'esecuzione dell'appalto, richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità.

Articolo 6
(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:

I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all’Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte del Capo Delegazione o della Stazione appaltante;

II. a seguito della trasmissione l’Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;

III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell’Autorità, l’ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette al Capo Delegazione ed alla Stazione appaltante.

In tale ipotesi, il Capo Delegazione o la Stazione appaltante:

a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;

b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 7
(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata fino al 31 dicembre 2018 e comunque non oltre la scadenza del mandato della Delegazione G7.

Articolo 8
(Verifica intermedia)

1. L’Autorità e il Capo Delegazione, ove necessario, procederanno, con cadenza semestrale, a verifiche dell’efficacia delle attività poste in essere, anche al fine di provvedere all’aggiornamento o adeguamento dell’oggetto della collaborazione.

Articolo 9
(Prerogative del Capo Delegazione per l’organizzazione della Presidenza Italiana del G7)

1. Le attività svolte dall’Autorità nell’ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva del Capo Delegazione, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC.

Roma, 4 agosto 2016

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Raffaele Cantone

Il Capo Delegazione per la Presidenza Italiana del G7
Alessandro Modiano